

# **Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

## **opportunità e adempimenti**

*Iscrizione: requisiti, procedure e agevolazioni*

# Il processo di riforma del CTS, i requisiti per diventare ETS e l'istituzione del RUNTS

Per comprendere la portata della Riforma del Terzo settore, avviata con la Legge delega 106/2016, è opportuno soffermarsi sul quadro antecedente alla stessa. Un quadro normativo caratterizzato da un sistema di norme frammentato e disomogeneo contraddistinto da una sostanziale assenza di una definizione positiva del Terzo settore e dei soggetti che lo compongono.

Con la **Riforma del Terzo settore** si punta ad un riordino della normativa sia sotto il profilo civilistico che fiscale.

Per la prima volta, viene:

- ☐ fornita una definizione unitaria di «ente del Terzo settore»;
- ☐ istituito un unico Registro all'interno del quale le realtà che assumono la qualifica di ente del Terzo settore si collocano;
- ☐ fornito un sistema più omogeneo e coerente sul versante dei controlli e degli adempimenti;
- ☐ introdotto un sistema di nuove disposizioni di carattere tributario

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore opportunità e adempimenti

In attuazione della Legge delega n.106 del 2016 sono stati emanati, nel quadro della Riforma del Terzo settore:

- ❖ Il **D. lgs. n. 117 del 2017** (Codice del Terzo settore o CTS);
- ❖ Il **D.lgs. n. 112 del 2017** (nuova disciplina dell'Impresa sociale);
- ❖ Altri decreti che regolano alcuni aspetti di rilievo (come il D.lgs. n. 111/2017 sulla nuova disciplina del 5 per mille);

Si è provveduto, in tal modo, ad una revisione completa della legislazione in materia, al fine di:

- conferire al Terzo settore **una specifica identità sotto il profilo giuridico** ;
- **semplificare e armonizzare le molteplici normative di dettaglio** indirizzate a diverse tipologie di soggetti non profit;
- valorizzare un settore centrale per l'economia del Paese (in termini di addetti, utenti e volume d'affari).

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore opportunità e adempimenti

La Riforma del Terzo settore, quindi, costituisce una **riforma strutturale** di fondamentale importanza per gli enti *non profit* e per tutti coloro che con essi, a vario titolo, si relazionano (utenti, lavoratori, fornitori, stakeholders e P.A.).

Con la Riforma e il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) si concretizza quella che da sempre è stata la vera sfida “culturale”: ovvero dare un’identità giuridica unica nel panorama “frammentario” delle realtà non profit.

In questo contesto, infatti, assume rilievo la possibilità di ricomprendere nell’acronimo di ente del Terzo settore (ETS):

tutte le realtà che decideranno di iscriversi al RUNTS andando di fatto a declinare **un nuovo modello culturale per il Paese**.

La qualifica di ETS consente agli enti, infatti, alle realtà che decidono di iscriversi nel RUNTS di ricoprire sempre più un **ruolo attivo all’interno della società civile**.

## La qualifica di ETS

Possono adottare la qualifica di **ente del Terzo settore**, iscrivendosi in una delle sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), **gli enti senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che svolgono la propria attività in via esclusiva o principale in uno o più dei settori di interesse generale individuati dall'art.5 del D.Lgs.n.117 del 2017**(Codice del Terzo settore o“CTS”).

In particolare, ai sensi dell'art.4, comma 1 del CTS, rientrano tra gli enti che possono adottare la qualifica di ETS:

*“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società”.*

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore opportunità e adempimenti

Per la prima volta, la Riforma fornisce una nozione di «Terzo settore» che viene definito come «il complesso degli **enti privati** costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità **civiche, solidaristiche** e di **utilità sociale** e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano **attività di interesse generale** mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi» (L. n. 106/2016, art. 1).

Si tratta di una definizione che tiene conto:

- ❖ da un lato, delle **finalità meritevoli** perseguite;
- ❖ dall'altro, del tipo di **attività istituzionale**, che può essere svolta mediante il volontariato e l'associazionismo o mediante modalità imprenditoriali.

Non possono, invece, adottare la qualifica di ETS, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 4 del CTS:

*Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro e gli enti sottoposti a **direzione e coordinamento o controllati** dai suddetti enti.*

## Gli elementi peculiari degli ETS

Pertanto dalla lettura dell'art.4 del CTS emerge che gli elementi essenziali dell'ente del Terzo settore (ETS) sono in generale:

- ❖ la forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, di fondazione o altro **ente di carattere privato di verso dalle società**;
- ❖ l'indipendenza dai soggetti di cui all'art.4, comma2 del CTS, ovvero sia da amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni datoriali, professionali o di categoria;
- ❖ Lo svolgimento in via esclusiva, o quantomeno principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS e salvo quanto previsto dall'art.6 del CTS;
- ❖ Il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- ❖ L'agire senza scopo di lucro in conformità a quanto previsto dall'art.8 del CTS;
- ❖ l'iscrizione nel RUNTS;

**Si tratta di requisiti cumulativi nel senso che devono essere tutti posseduti da un determinato ente affinché si possa considerare ente del Terzo settore.**

## Verso una nuova prospettiva

Un aspetto importante della Riforma è da inquadrare nel cambiamento di prospettiva attuato.

Finora l'attività del *non profit* era fondata prevalentemente sull'apporto dei volontari, restando in secondo piano e a pochi casi isolati il ricorso a modelli organizzati con modalità strutturate.

La riforma, invece, punta a **ricomprendere nel novero degli enti del Terzo settore (ETS) anche soggetti organizzati con schemi imprenditoriali, sempre ch  orientati al perseguimento di finalit  solidaristiche** .

A tal fine, importante,   tener conto la distinzione tra «no profit e non profit»:

- l'espressione **non profit** richiama il concetto di «assenza di scopo di lucro», tipico degli enti del Terzo settore;
- l'espressione **no profit**, invece, significa letteralmente «senza profitto» ed evoca una gestione tendenzialmente in perdita.



## Differenza tra ETS commerciali e non commerciali

Nella nuova impostazione della Riforma del Terzo settore, la realizzazione di un profitto viene valorizzata in quanto indice di una gestione sana dell'ente. Si riconosce, così, espressamente agli ETS la possibilità di attuare una gestione tesa alla realizzazione di un **utile** (*da impiegare e reinvestire nelle attività statutarie*).

In questo senso, quindi, scopo di lucro non significa non poter conseguire un utile, ma piuttosto scegliere di reinvestirlo per finalità di interesse generale, anziché distribuirlo tra i soci o i fondatori.

Con la Riforma del Terzo settore viene, quindi, ammessa espressamente la possibilità per gli ETS di scegliere se agire, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondo schemi erogativi o imprenditoriali.

Gli enti potranno in astratto configurarsi come **ETS commerciali o non commerciali**, in ragione dei diversi criteri posti dall'art.79 del CTS.

Nello specifico:

- gli enti organizzati in base a modelli essenzialmente «erogativi» potrebbero inquadrarsi tra gli **ETS non commerciali**, accedendo così alla decommercializzazione delle attività istituzionali e potendo tassare eventuali ricavi, derivanti da attività di tipo commerciale in base a coefficienti di redditività opzionali.
- gli enti che si qualificano come **ETS commerciali**, potranno eventualmente collocarsi tra le imprese sociali, con conseguente detassazione degli utili destinati all'incremento del patrimonio o reinvestiti nelle finalità istituzionali di interesse generale (art.18 del d.lgs.n.112/2017).

## Il divieto di distribuzione degli utili

Uno degli elementi caratterizzanti per gli ETS è rappresentato dall'assenza dello scopo di lucro, che si traduce nell'obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali dell'ETS al perseguimento degli scopi istituzionali.

**L'art.8 del CTS dà una definizione di assenza di scopo di lucro in senso soggettivo,** prevedendo che « *Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale* »

Il medesimo articolo 8, nel successivo comma 2, al fine di evitare ogni possibile aggiramento del vincolo di destinazione sopra descritto, **reca il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e da altri componenti degli organi sociali,** anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## Attività di interesse generale

Nel nuovo quadro normativo introdotto dal D.lgs.n.117 del 2017 , requisito essenziale per l'adozione della qualifica di ente del Terzo settore è l'esercizio, in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, delle attività in «uno o più» dei settori di interesse generale elencati all' **art.5 del D.lgs.n.117/2017** . Si tratta di un elenco (di natura esaustiva) che raccoglie **26 attività** definite di interesse generale.

In relazione a questi settori di attività, con la Riforma è stata svolta un'opera di razionalizzazione della normativa precedente.

Sempre con riferimento all'art. 5 del CTS, merita di essere menzionata la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11379 del 4 agosto 2022. La Nota si occupa di definire i concetti di « *interesse sociale* » e di « *particolare interesse sociale* », elementi qualificatori di talune attività.

In particolare, ci si riferisce a:

- ***attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*** (art. 5, comma 1, lett. d) del CTS);
- ***ricerca scientifica di particolare interesse sociale*** (lett. h);
- ***organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale*** (lett. i);
- ***organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale*** (lett. k).

## Attività diverse

Accanto alle attività di interesse generale, la riforma consente agli ETS di poter svolgere attività diverse a condizione che:

- **lo statuto preveda tale possibilità;**
- **le attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte dall'ente in via principale** (secondo i parametri fissati dal D.M. 107/2021).

La circolare 27 dicembre 2018, n. 20, ha previsto la possibilità degli ETS di individuare nel proprio statuto la volontà di svolgere le attività diverse non essendo però necessario indicare in maniera puntale un elenco delle attività diverse esperibili, potendo queste essere individuate in un momento successivo dagli organi dell'ente a cui viene attribuita la relativa competenza.

Accanto alla necessità di prevedere lo svolgimento delle attività diverse a livello statutario, diventa altresì necessario che queste siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

## La natura secondaria delle attività diverse (parte I)

Più nel dettaglio, per quanto riguarda la natura strumentale delle attività diverse, il D.M. n. 107 del 2021 stabilisce che (art. 2):

«Le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo».

Per quanto concerne il carattere della **strumentalità** si tratta di un parametro di **tipo "qualitativo"** che si considera soddisfatto, quando le attività diverse, indipendentemente dal loro oggetto, siano esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente del Terzo settore.

Una definizione che consente di concludere che gli **ETS possono esercitare legittimamente qualsiasi attività diversa anche non collegata alle attività di interesse generale e pertanto anche non rientranti nel suo oggetto sociale, purché statutariamente previste** attraverso il richiamo alla definizione di cui all'art. 6 del CTS.

# La natura secondaria delle attività diverse (parte II)

Le attività diverse ex art. 6 CTS, hanno natura secondaria qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- ☐ i relativi ricavi **non siano superiori al 30% delle entrate complessive** dell'ente del Terzo settore;
- ☐ i relativi ricavi **non siano superiori al 66% dei costi complessivi** dell'ente del Terzo settore;

Nel documentare il carattere secondario delle attività diverse, l'organo di amministrazione dell'ente del Terzo settore ha l'onere di evidenziare il criterio a tal fine utilizzato.

Lo stesso D.M. 107/2021 precisa che rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore:

- ☐ **i costi figurativi** relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, CTS, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;
- ☐ le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- ☐ la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Ai fini del computo delle percentuali previste, non sono considerati i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.

## Attività diverse obblighi e sanzioni

Qualora i criteri quantitativi evidenziati non venissero rispettati **la conseguenza è la cancellazione dell'ente dal RUNTS, e quindi la perdita della qualifica stessa di ETS.**

Il decreto ministeriale prevede infatti **l'obbligo per l'Ets** che non abbia rispettato i limiti quantitativi allo svolgimento di attività diverse **di segnalarlo all'ufficio del RUNTS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.**

**L'ente che ha segnalato il mancato rispetto dei limiti dovrà nell'esercizio successivo rientrare dello "sforamento" effettuato** in una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.

Nel caso in cui l'ente abbia segnalato lo sforamento ma non abbia rispettato la percentuale di "rientro" rispetto all'esubero effettuato l'anno precedente, oppure non abbia mai segnalato l'iniziale mancato rispetto dei limiti quantitativi all'ufficio competente del RUNTS, quest'ultimo dovrà disporre **la cancellazione dell'ente dal RUNTS** (con gli effetti a ciò collegati, tra i quali rientra anche la devoluzione del patrimonio ad altri ETS).

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Uno dei meriti più rilevanti della Riforma del Terzo settore è rappresentato dall'**istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

Per la prima volta il mondo non profit viene dotato di un **unico sistema pubblicitario a livello nazionale** che **assorbe e sostituisce i diversi registri di settore** che caratterizzavano il quadro ante-riforma (Anagrafe delle Onlus, registri regionali del volontariato, registri Nazionale e regionali delle Aps).

Di fatto, con la messa in funzione del RUNTS, a decorrere dal 23 novembre 2021, sono **venuti meno gli attuali registri di settore previsti** per le varie associazioni.

Il RUNTS è un **registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/>.

Il Registro pertanto si caratterizza per essere una piattaforma telematica gestita su base territoriale dall'Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, sono istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e presso le Province autonome di Trento e Bolzano.



# Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore




Viterbo, 27 ottobre 2023

Commissione studio Area Terzo Settore

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore opportunità e adempimenti

servizi > [Login](#)


Accesso con SPID

 **SPID**

Maggiori informazioni su SPID


InfoCert ID  
Poste ID  
SIELTE id  
TIM id  
aruba.it ID  
Nimirial ID  
SpidItalia

Accesso con CIE

 **Entra con CIE**


Maggiori informazioni su CIE

Accesso con eIDAS

 **Login with eIDAS**


Maggiori informazioni su eIDAS

Accesso Cittadino Estero  
no eIDAS

 **Utenti Esteri**

Recupera la tua password  
Guida all'accreditamento  
English Guide

Accesso PA

 **Utenti PA**

Per maggiori informazioni visita  
l'URP Online

Per supporto per l'accesso al sistema contattando l'URP Online attraverso il form di assistenza dedicato.

Should you need support to access the system please fill in the "Support Form".

## RUNTS – Aspetti generali

**L'istituzione di un unico Registro per tutti gli enti del Terzo settore (ETS)** consente, in generale, una riduzione e semplificazione degli adempimenti, una maggiore trasparenza ed efficacia dei controlli.

Nella specie, tutte le comunicazioni con il RUNTS avvengono telematicamente attraverso il portale informatico predisposto da Infocamere sulla base di una convenzione stipulata tra Ministero del lavoro e Unioncamere attraverso il quale è possibile:

**inviare le domanda di iscrizione al RUNTS, aggiornare di dati, depositare atti e documenti, rispondere a richieste di integrazione, verificare lo stato di avanzamento dei procedimenti.**

L'accreditamento al portale avviene tramite dispositivo di autenticazione (es. SPID /CNA).

L'iscrizione nel RUNTS assume efficacia costitutiva ai fini della qualifica di ente del Terzo settore (ETS) e dà diritto ad una serie di **agevolazioni (fiscali e non)** previste per il Terzo settore, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali ritenuti di interesse generale.

# Contenuto e struttura del Registro

Il RUNTS contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale e *si compone delle seguenti sezioni:*

- a. organizzazioni di volontariato;**
- b. associazioni di promozione sociale;**
- c. enti filantropici;**
- d. imprese sociali e cooperative sociali;**
- e. reti associative;**
- f. società di mutuo soccorso** , che non siano soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione "imprese sociali" presso il Registro imprese;
- g. altri enti del Terzo settore** , a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lett. a), b), c), d) ed f).

*Gli ETS (ad eccezione delle reti associative) non possono essere contemporaneamente iscritti in due o più sezioni.*

## RUNTS – Modalità operative per l’iscrizione

Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, sono presentate agli Uffici del RUNTS **esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire** :

- l’identificazione legale del mittente;
- la gestione telematica del procedimento da parte dell’Ufficio competente;
- il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione ricevente.

Le **specifiche tecniche dei moduli** informatici da utilizzare ai fini della presentazione delle istanze e delle comunicazioni, nonché le **caratteristiche della documentazione da allegare** , anche in previsione del ricorso al formato elettronico elaborabile, sono riportate nell’Allegato tecnico B al D.M. 15 settembre 2020.

## RUNTS – Domanda di iscrizione

Relativamente al procedimento di iscrizione nel RUNTS degli **enti senza personalità giuridica** che non intendano conseguirla, la domanda di iscrizione nel RUNTS è presentata dal **rappresentante legale** dell'ente o, su **mandato** di quest'ultimo, dal **rappresentante legale della rete associativa** cui l'ente aderisce. Nel secondo caso, il mandato è allegato alla domanda unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla rete associativa, rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.

La domanda di iscrizione è presentata all'**Ufficio** del Registro unico nazionale della **Regione o della Provincia** autonoma in cui l'ente ha la sede legale.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione delle **reti associative**, la domanda è presentata all'**Ufficio** statale del RUNTS.

Alla domanda di iscrizione sono allegati:

- a. l'atto costitutivo;*
- b. lo statuto registrato presso l'Agenzia delle entrate;*
- c. per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;*
- d. in caso di affiliazione a una rete associativa, un'attestazione di adesione alla medesima, rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.*

## RUNTS – Domanda di iscrizione

**Le domande di iscrizione devono contenere le seguenti informazioni generali:**

- a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione;
- b) la denominazione anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
- c) il codice fiscale;
- d) l'eventuale partita IVA;
- e) la forma giuridica;
- f) la sede legale;
- g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
- h) almeno un contatto telefonico;
- i) le eventuali sedi secondarie;
- j) la data di costituzione dell'ente;
- k) la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate;
- l) la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse;
- m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;

## RUNTS – Domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione devono contenere le seguenti informazioni generali:

- n) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni, nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli **organi di controllo e di revisione**, all'istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali;
- o) l'eventuale iscrizione al Registro imprese;
- p) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille;
- q) la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente;
- r) per le OdV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per:
  - Il numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche, specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione;
  - il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
  - il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente;
  - il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
- s) l'indirizzo del sito internet, se disponibile.



## RUNTS – Procedura di iscrizione

Dopo avere verificato la sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 per la costituzione dell'ente quale ETS, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta, l'Ufficio competente, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:

- a. **iscrivere l'ente;**
- b. **rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;**
- c. **invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero a integrare la documentazione.**

### **Si ricorda**

*Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, la domanda di iscrizione si intende accolta.*

*Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore sono tenuti a effettuare una revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.*

### **Attenzione**

L'ETS iscritto è individuato in maniera univoca nel RUNTS mediante il proprio codice fiscale.

# Effetti dell'iscrizione al RUNTS

L'iscrizione nel RUNTS **ha effetto costitutivo** relativamente all'acquisizione **della qualifica di ente del Terzo settore** e costituisce **presupposto** ai fini della fruizione dei **benefici** previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. **In alcuni casi** previsti (art. 22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 117/2017), l'iscrizione nel RUNTS ha, altresì, **effetto costitutivo della personalità giuridica**.

L'iscrizione consente, altresì, **l'utilizzo nella denominazione sociale** e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle **locuzioni specifiche** di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi **acronimi**.

L'acronimo ETS e la locuzione "ente del Terzo settore" devono essere utilizzati dagli altri enti del Terzo settore (enti iscritti alla sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 117/2017). È fatta salva per gli enti la facoltà di utilizzarli in aggiunta agli acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia.

### Attenzione:

Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono obbligati a iscriversi nel **Registro delle imprese** oltre che nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

## Agevolazione fiscali per gli ETS

La qualifica di ETS conferisce la possibilità di ottenere numerose agevolazioni fiscali che si differenziano a seconda della tipologia dell'ente e del tributo. Inoltre, le agevolazioni possono interessare sia la fiscalità dell'ente che quella del donatore o finanziatore, sia esso persona fisica, altro ente non profit o persona giuridica.

Non tutte le agevolazioni sono differenti per le diverse categorie; **la gran parte delle agevolazioni interviene distinguendo l'ente del Terzo Settore in base allo svolgimento della attività che sia di natura commerciale o non commerciale.**

Due grandi concetti sottendono il ragionamento generale:

- 1) **l'ETS può svolgere anche le attività di interesse generale con modalità commerciale**
- 2) **nel caso in cui l'ETS diventasse ente commerciale**, in quanto realizza attività commerciali in prevalenza rispetto a quelle non commerciali, **può rimanere iscritto al RUNTS e perde solo il diritto ad utilizzare alcune agevolazioni.**

# Agevolazione fiscali per gli ETS

Le agevolazioni che interessano direttamente la fiscalità degli ETS sono diverse e riguardano:

- **Imposta di registro su modifiche dello statuto obbligatorie** per legge e su altre modifiche statutarie: esenzione o misura fissa dell'imposta che colpisce la registrazione.
- **Imposta di bollo**: esenzione totale per qualsiasi tipologia di atto;
- **Imposte di registro, ipotecarie e catastali per acquisto immobili**: dovute in misura fissa;
- **Imu**: in relazione all'IMU non cambia rispetto al regime precedente e pertanto l'esenzione è prevista solo in caso di svolgimento di particolari attività comunque rese in forma non commerciale;
- **Altri tributi locali**: per questi tributi, gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione;
- **Esenzione da imposte dirette per beni immobili**: beneficio riconosciuto alle Organizzazioni di Volontariato (compresi gli Enti Filantropici se già ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale;
- **Esenzione da tasse sulle concessioni governative**;
- **Condizione di non commercialità dell'ente**: l'ente deve valutare se le attività sono rette economicamente più da entrate quali donazioni e 5 per mille piuttosto che da ricavi commerciali;
- **Condizione di non commercialità di categorie di attività svolte dall'ente**: per ogni singolo ambito di [attività di interesse generale](#) (art. 5 del Codice del Terzo Settore) l'ente deve valutare se viene svolto o meno con un margine positivo confrontando le entrate per corrispettivo con i costi effettivi sostenuti. Se esiste un margine positivo maggiore del 5% per due anni consecutivi, l'ambito diventa commerciale ai sensi IRES;
- **Non commercialità dei corrispettivi da soci**: le entrate per corrispettivo da soci sono considerate non commerciali – limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale – se l'ente è APS;
- **Determinazione dell'IRES con modalità forfetaria per la generalità degli ETS, ODV E APS** possibilità di determinazione delle imposte attraverso il calcolo forfetario sulla base dei ricavi;

# Regime forfettario per APS OdV e ETS

## ESEMPI NUMERICI

Gli ETS non commerciali (art.80 CTS), le APS e gli ODV (art.86 CTS) possono optare per la determinazione **forfettaria** del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività svolte con modalità commerciali un coefficiente di redditività specifico.

Condizioni:

- ☐ Essere un ETS, APS o ODV rispettivamente iscritte nella specifica sezione del RUNTS.
- ☐ Avere ricavi commerciali del periodo di imposta precedente non superiore ad € 130.000

	APS	OdV	ETS
Ricavi Commerciali	130.000	130.000	130.000
Coefficiente di Redditività	3%	1%	7%
Base Imponibile	3.900	1.300	13.000
IRES	936	312	3.120
IRAP	152	51	507
Netto	128.912	129.637	126.373
IVA	0	0	28.600
Netto incassato	128.912	129.637	126.373

Viterbo, 27 ottobre 2023

Commissione studio Area Terzo Settore

# Agevolazione fiscali per gli ETS

Alcune delle agevolazioni che interessano direttamente i donatori o finanziatori sono:

### ☐ Deduzioni / Detrazioni sulle erogazioni liberali

Persone fisiche hanno una detrazione IRPEF per gli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali (può arrivare al 30% 35%, se l'erogazione liberale è a favore di OdV). L'importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non può essere superiore a 30.000 euro e deve risultare mediante sistemi di pagamento tracciabili.

### ☐ Social bonus

L'agevolazione si sostanzia in un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società, in favore degli **Enti del Terzo Settore**, che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero: degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata che vengono assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività con modalità non commerciali (art. 81 del D.Lgs. n. 117/2017).

### ☐ Titoli di solidarietà

L'art. 77, D.Lgs. n. 117/2017 prevede che, al fine di favorire il finanziamento e il sostegno delle attività di interesse generale, svolte dagli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, gli istituti di credito autorizzati a operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, possono emettere specifici titoli di solidarietà, su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.

### ☐ Social lending

Si tratta di una modalità di reperimento di risorse a sostegno delle attività di interesse generale degli ETS (Art 78 Dlgs 117/2017 o CTS) attraverso piattaforme di social lending o peer to peer (P2P) lending (piattaforme di crowdfundig con vantaggi fiscali) infatti dal punto di vista fiscale, il legislatore incentiva l'impiego di tale strumento, prevedendo in capo ai gestori dei portali l'applicazione sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota agevolata al 12,5%.

## Ulteriori agevolazione del regime forfettario per APS OdV e ETS

- Ai fini contabili, gli enti che optano per il presente regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili previsti dall'articolo 87, ma sono in ogni caso tenuti alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti e alla presentazione della dichiarazione dei redditi annuale;
- Gli aderenti al regime forfettario non sono sostituiti d'imposta ai sensi del comma 6 pertanto non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte su prestazioni ricevute (di cui titolo III DPR 600/1973);
- Esonero dagli ISA;
- Esenzioni IVA e ETS: modifiche all'art. 10, D.P.R. n. 633/1972.

Nel dettaglio ci si riferisce a:

- ❖ *le prestazioni di servizi e le cessioni di beni - ad esse strettamente connesse - effettuate in conformità alle finalità istituzionali*
- ❖ *la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.*

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore opportunità e adempimenti

## **Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore opportunità e adempimenti**

Iscrizione: requisiti, procedure e agevolazioni

*Grazie per la vostra attenzione  
Dott. Maurizio Casadidio*